



Decreto Dirigenziale n. 806 del 16/09/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - CONCESSIONE DI ACQUE MINERALI DENOMINATA "FERRARELLE II" IN COMUNE DI RIARDO (CE) E TEANO (CE). AUTORIZZAZIONE ALLA UTILIZZAZIONE (IMBOTTIGLIAMENTO E VENDITA) DELLA MISCELA TRA LE ACQUE PROVENIENTI DALLE CAPTAZIONI "NATIA 1" E "NATIA 2".

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con decreto ministeriale del 19/05/1995 è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale "Natia" che sgorga dal pozzo "P2C" ubicato nel permesso di ricerca Ferrarelle II nel comune di Riardo (CE);
- b. che con D.P.G.R. n. 6396 del 15/04/96 è stata rilasciata la concessione di acque minerali "Ferrarelle II" (nel seguito: concessione), nel territorio dei comuni di Riardo e Teano (CE) per l'estensione di ettari 326 in favore della "Italaquae S.p.A.", per anni 10 e fu individuata un'area di rispetto e tutela alla stessa di ettari 968 circa;
- c. che con D.P.G.R. n° 8367 del 16/05/1996 la suddetta società è stata autorizzata la produzione e vendita, dell'acqua minerale naturale denominata "Natia" captata dal pozzo P2C (ora Natia 1) di cui alla concessione;
- d. che con Decreto n. 54/A.G.C. 12 Settore 03 del 22/09/05 è stata variata l'intestazione della citata società da "Italaquae S.p.A." in "Ferrarelle S.p.A" (nel seguito: società) con sede in Roma Via Porta Pinciana, 4 cod.fisc.*04864160587*;
- e. che con D.D. n° 47 del 27/11/2006 è stata rinnovata la concessione per lo sfruttamento di acque minerali nel territorio dei comuni di Riardo (CE) e Teano (CE), in favore della società per il periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dal 15/04/2006;
- f. che con D.D. n° 23 del 09/11/2011 è stato autorizzato alla società la realizzazione, nell'ambito della concessione mineraria, di un nuovo pozzo denominato "Natia 2";
- g. che con istanza del 11/02/2014, prot. 0103710 del 12/02/2014, integrata in data 04/05/2014 prot. 0313030 del 07/05/2014 la società ha chiesto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. d) della L.R. n° 8/2008 s.m.i.) l'autorizzazione all'utilizzo in miscela dell'acqua sgorgante dal pozzo denominato Natia 2 con il pozzo Natia 1(ex denominazione P2C) nell'ambito della concessione.

PRESO ATTO che la società, per l'utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua in questione, utilizzerà gli impianti, contenitori, volumi e i polimeri già autorizzati;

CONSTATATO che l'ASL CE Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della nutrizione - ha espresso, con nota Prot. n° 1503/SIAN del 21/07/2014 pervenuta tramite pec del 21/07/2014 ed acquisita al prot. 514060 del 23/07/14, parere favorevole alla richiesta di utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela tra le acque provenienti dalle captazioni "Natia 1" e "Natia 2".

RITENUTO di dover conseguentemente autorizzare alla società, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) della L.R. n°8/2008 s.m.i. la miscelazione dell'acqua mineral e proveniente dal pozzo Natia 1 con quella del pozzo Natia 2.

VISTO:

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 *"Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente"* e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 23/01/2012, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- d. la circolare n. 19 del Ministero della Sanità del 12/05/1993
- e. gli artt. 5 e 6 del D.Lgs.vo 25/01/92 n°105;
- f. la deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 29/10/2011 che ha approvato il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- g. la deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 che ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco Paolo Iannuzzi;

- h. la deliberazione della Giunta Regionale n. 488 del 31.10.2013 che ha conferito, tra l'altro, l'incarico di Vicario della Unità Organizzativa Dirigenziale "Regimi regolatori specifici e riduzione oneri burocratici" al Sig. Fortunato Polizio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa denominata "Concessioni acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente della U.O.D. 51-02-03 "Regimi Regolatori Specifici e Riduzione Oneri Burocratici"

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. la Ferrarelle S.P.A. con sede legale in Roma alla Via Porta Pinciana, 4, C.F.*04864160587* è autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela tra le acque provenienti dalle captazioni "Natia 1" e "Natia 2", nell'ambito della concessione "Ferrarelle II";
2. l'acqua minerale miscelata è classificata "Acqua Minerale Naturale Oligominerale" e mantiene la stessa attuale denominazione "Natia";
3. la società è autorizzata alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) della miscela di acqua minerale denominata "Natia" negli impianti, contenitori, volumi e i polimeri già autorizzati;
4. la mappa redatta su planimetria catastale, con riportate le captazioni e le condotte di adduzione allo stabilimento, è allegata al presente decreto e dello stesso costituisce parte integrante;
5. l'esecuzione di eventuali lavori è subordinata all'acquisizione, da parte del concessionario, di tutti i pareri, atti, nulla-osta ed autorizzazioni eventualmente dovuti dalle competenti autorità per l'applicazione di specifiche normative, in particolare in materia ambientale (Valutazione di incidenza ambientale, vincolo paesaggistico, eventuali vincoli di area parco, ecc.), di difesa del suolo (vincolo idrogeologico, vincolo forestale, ecc.) ed urbanistica, poiché il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto minerario;
6. la società è tenuta, in qualità di concessionario:
 - 6.1. all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. n°8/2008 e ss.mm.ii., dal regolamento n° 10/2010;
 - 6.2. al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel d.lgs. n°176/2011;
7. il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio del diritto dei terzi;
8. costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. n°8 del 29/07/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
9. il presente provvedimento sarà notificato alla società, previo assolvimento dell'imposta di bollo, e in copia trasmesso:
 - 9.1. all'Assessore delegato alle Attività Produttive, Sviluppo economico, Acque minerali e termali;
 - 9.2. al Capo Dipartimento 51 della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
 - 9.3. al Demanio regionale, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 9.4. al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 9.5. alla Direzione Generale Segreteria di Giunta;
 - 9.6. al comune competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 9.7. all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.;
 - 9.8. al Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria- Roma;
 - 9.9. al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Francesco Paolo Iannuzzi